

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05139/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2020, proposto da
Giovanna Fontanella, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Papale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Impugnazione graduatoria con richiesta di annullamento e riconoscimento

servizio a tempo indeterminato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento delle graduatorie classi di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, concorso docenti DDG 85/2018 per la scuola secondaria di I e II grado regione Sicilia, nella parte in cui attribuivano un punteggio più basso alla ricorrente di quello a lei spettante.

Si costituiva il ministero resistente contestando la tardività del ricorso.

Con ordinanza emessa in corso di giudizio veniva sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della inammissibilità del giudizio in quanto non notificato ad alcun controinteressato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

La questione è rilevabile d'ufficio dal giudice avendo ad oggetto l'accertamento di una questione relativa all'esatta instaurazione del giudizio nei confronti dei contraddittori necessari e non si ritengono esistenti i presupposti per la rimessione in termine per errore scusabile, posto che l'attività ermeneutica di disposizioni procedurali e i rischi da essa derivanti rientrano nell'ambito della sfera giuridica del ricorrente.

Come da costante orientamento della giurisprudenza del T.a.r., che si ritiene pienamente condivisibile, l'eventuale annullamento delle graduatorie inciderebbe sulle posizioni degli altri candidati collocati in graduatoria.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.

In considerazione dell'esito del giudizio e della natura processuale dell'eccezione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO